

Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il biennio 2008-2009.

(Circolare n. P- 17703 del 25 luglio 2007- Deliberazione del 24 luglio 2007)

"Relazione introduttiva

L'Ottava Commissione ritiene opportuno riproporre anche per il prossimo biennio i principi di base indicati nella circolare in vigore, che appare esaustiva sotto il profilo dei compiti e dei poteri attribuiti al coordinatore per la ripartizione dei giudici e la distribuzione degli affari. Tale circolare, non va dimenticato, fu emanata all'esito di un monitoraggio dei principali problemi organizzativi riscontrati nel corso degli incontri organizzati a Roma dal Consiglio superiore della magistratura in data 10 e 11 febbraio e 17 e 18 febbraio 2003, cui parteciparono i coordinatori degli uffici circondariali del giudice di pace.

Alcune, importanti novità sono state recentemente introdotte nel nostro ordinamento, e fra di esse uno spazio prioritario occupa il D.l. 14 settembre 2004 n. 241, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2004, n. 216 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 novembre 2004, n. 271 (Gazz. Uff. 13 novembre 2004, n. 267).

Tale normativa ha attribuito per la prima volta al giudice di pace la competenza in ordine alle diverse tipologie di provvedimenti di convalida previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La nuova competenza ha avuto ricadute operative assai diverse presso gli uffici del giudice di pace, ed ha trovato risposte organizzative sostanzialmente non omogenee, dovendosi così registrare soluzioni tabellari differenziate.

La presente circolare intende disciplinare le regole di organizzazione degli uffici e di distribuzione degli affari appartenenti alla nuova tipologia sulla base di alcuni principi di fondo. Il primo muove dalla natura di garanzia di diritti fondamentali della persona che è propria della procedura di natura civile relativa ai provvedimenti amministrativi che sono sottoposti all'attenzione e al controllo del giudice. Da questa natura discende innanzitutto l'esigenza che il giudice sia professionalmente attrezzato rispetto alla nuova tipologia di provvedimenti, certamente diversa da quelle tradizionalmente affidate alla sua competenza (aventi natura essenzialmente patrimoniale). La complessità tecnica della materia e la assoluta delicatezza dei diritti della persona che vengono in gioco impongono che - così come si era previsto per i giudici di tribunale in epoca anteriore al decreto legge n.241, sopra citato - gli affari non vengano distribuiti in modo indifferenziato fra tutti i giudici dell'ufficio, ma si garantisca la concentrazione delle assegnazioni su un numero ristretto di giudici, che avranno così modo di acquisire una certa specializzazione e potranno operare riunioni e altre forme di confronto di esperienze e di aggiornamento. In particolare, negli uffici di dimensioni medie e medio-grandi il programma organizzativo dovrà valutare, in base al numero medio di affari che sopraggiungono giornalmente o settimanalmente, quale sia il numero più opportuno di giudici cui assegnare i procedimenti secondo una rotazione che segua criteri oggettivi, tenendo conto anche delle esigenze di reperibilità e di tempestività della decisione che discendono dalla natura urgente dei procedimenti e che debbono rapportarsi alle concrete modalità di lavoro.

Sempre dalla natura di garanzia della procedura discende l'esigenza che il giudice possa operare con sufficiente tempestività ed in condizioni di autonomia. Dovrà quindi curarsi che gli atti del procedimento siano messi immediatamente a disposizione del giudice e che l'attività possa svolgersi nei locali dell'ufficio giudiziario, salvo situazioni di assoluta impossibilità in cui opererà la diversa possibilità prevista dalla legge.

Assai significative appaiono poi, seppure su un piano del tutto diverso, le conseguenze sull'assetto tabella degli uffici prodotte dalla disposizione contenuta nell'art. 1, co. 6-ter del decreto legge n.241/2004, convertito in legge n.271/2004, che sostituisce l'art.10-ter, co. 2, della L. 21 novembre 1991 n. 374, nella parte in cui prevede il blocco delle nuove nomine e dello stesso periodo di tirocinio, rinviando l'entrata in servizio di nuovi giudici di pace al momento in cui saranno rideterminate le piante organiche degli uffici e si sarà proceduto, nei sei mesi successivi, alle determinazioni circa i trasferimenti richiesti dai giudici già in servizio. La impossibilità di

procedere a nuove nomine sta progressivamente creando un aumento delle vacanze e della conseguente discrasia fra pianta organica degli uffici e presenze effettive dei giudici. Tale situazione ha trovato parziale rimedio nella disposizione del D.l. n. 115 del 30 giugno 2005 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che rende possibile la conferma per un ulteriore quadriennio dei giudici di pace che altrimenti avrebbero dovuto cessare l'attività nella primavera del 2006 per raggiungimento del termine massimo ordinario di permanenza in servizio.

In tale contesto il programma organizzativo dovrà prestare la massima attenzione alla adozione di soluzioni opportune e funzionali sia nella ripartizione dei giudici sia nella distribuzione degli affari, nonché alla fissazione di criteri di ripartizione e assegnazione oggettivi e predeterminati.

A tal proposito occorre considerare gli effetti prodotti sull'organizzazione del lavoro giudiziario dalla previsione, contenuta nel D.l. n. 144 del 27 luglio 2005, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" e convertito con legge n. 155 del 31 luglio 2005 (G.U. n. 177 del 1° agosto 2005), che non consente più l'intervento in udienza del personale di polizia giudiziaria. Al fine di ridurre le difficoltà organizzative degli uffici di procura della Repubblica e di garantire una più efficace partecipazione di coloro che sono delegati dal procuratore, dovrà prevedersi per ogni singola udienza la fissazione di un numero congruo di procedimenti.

Ciò premesso, occorre ribadire che la maggiore funzionalità del servizio va garantita - nel rispetto del principio del giudice naturale e dei criteri di buona amministrazione - assicurando la maggiore possibilità di adattamento organizzativo in relazione alla concreta situazione ed all'entità dell'organico di ciascun ufficio. Resta fermo infatti che le proposte tabellari debbono costituire un progetto organizzativo funzionale all'esigenza di assicurare qualità della risposta ed efficienza del servizio giudiziario.

In particolare si è inteso riaffermare il principio della predeterminazione dei criteri oggettivi e verificabili per la distribuzione degli affari civili e penali all'interno dell'ufficio, e la necessaria tendenza a garantire, anche in ragione del perseguimento dell'obiettivo di una durata ragionevole dei processi, un'equiparazione del carico di lavoro tra i giudici di pace.

Viene ribadito che criteri predeterminati devono essere adottati anche per i meccanismi di sostituzione del giudice assente o impedito e nei casi in cui il giudice si debba astenere o sia oggetto di riconsulazione.

Con riferimento alla vacanza o assenza non breve dei giudici, il Consiglio ha ritenuto di limitare le ipotesi di "reggenza". Premesso che l'art.10/bis della legge 374/91 per ragioni sistematiche fa divieto di estendere alla giustizia di pace i meccanismi dell'applicazione e della supplenza, la possibilità di utilizzare lo strumento delle reggenze va limitata ai casi in cui l'ufficio sia rimasto privo di giudici oppure in cui un ufficio di piccole dimensioni per ragioni di vacanze e/o assenze non brevi veda effettivamente presente un numero di giudici del tutto inadeguato a fronteggiare un carico di lavoro non modesto.

Ai fini della predisposizione delle proposte tabellari, tutti i magistrati debbono esser messi nelle condizioni di fornire ogni utile contributo in apposite riunioni o mediante altre idonee forme di partecipazione, sia con riguardo alla formulazione delle proposte tabellari e di loro significative variazioni, sia per valutare i riflessi di eventuali modifiche normative incidenti sull'organizzazione degli uffici. Di tali riunioni e forme di partecipazione i coordinatori daranno atto nelle proposte (definite "segnalazioni" per simmetria con quelle redatte dai magistrati dirigenti degli uffici giudiziari) motivando le ragioni per le quali abbiano eventualmente ritenuto di non condividere le indicazioni provenienti dai magistrati degli uffici.

E' altresì opportuno promuovere appositi incontri con il personale amministrativo e di cancelleria.

Ai fini di un'organica e coordinata valutazione delle esigenze complessive del servizio, è infine auspicabile che le proposte organizzative vengano trasmesse, a cura del Presidente della

Corte di appello ai competenti Consigli dell'Ordine del distretto ed alle Procure della Repubblica territorialmente competenti.

Nel rispetto delle norme di legge, dei criteri generali indicati dal Consiglio superiore della magistratura nelle proprie direttive e dei principi di buona amministrazione e trasparenza, le proposte tabellari potranno prevedere adattamenti funzionali all'esigenza di assicurare una più efficiente organizzazione del lavoro giudiziario, previa specifica motivazione con riferimento alle concrete esigenze dell'ufficio.

Sarà, infine, cura del coordinatore promuovere le opportune variazioni tabellari qualora nel corso del biennio si rendesse necessario, a seguito di situazioni di gravidanza o puerperio, concordare con il giudice modalità di lavoro e di gestione delle udienze che consentano di rispondere alle relative esigenze.

Il mancato rispetto delle procedure così individuate sarà valutato dai Consigli giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura.

Occorre qui ribadire, alla luce dell'esperienza maturata nel corso del biennio, che il progetto organizzativo (segnalazione) redatto dal giudice coordinatore al termine del percorso sopra indicato deve essere valutato dal Presidente della Corte di appello, cui compete la responsabilità della proposta da inoltrare al Consiglio per l'approvazione. Questo significa che il Presidente deve operare ad un esame coordinato delle soluzioni organizzative adottate nelle singole segnalazioni, curando che presso i diversi uffici siano adottate risposte uniformi ai medesimi problemi, rapportandosi per questo ai diversi livelli dimensionali degli uffici medesimi. A tal fine il Presidente, con le opportune forme di coinvolgimento dei Presidenti dei Tribunali del distretto e dei giudici coordinatori, dovrà operare per una preventiva sensibilizzazione dei coordinatori stessi in ordine agli aspetti maggiormente problematici riscontrati con riferimento al presente biennio ed alle possibili soluzioni organizzative.

Qualora le segnalazioni giunte dai singoli uffici contengano soluzioni e previsioni non condivisibili, il Presidente della Corte di appello provvederà alle opportune integrazioni e modificazioni, previa eventuale consultazione del coordinatore.

E' opportuno che il Presidente provveda ad informare il Consiglio superiore della magistratura dei casi di maggiore disarmonia fra le regole fissate nella presente circolare e le scelte adottate nelle singole segnalazioni, ciò anche al fine di eventuale revoca della deliberazione di nomina del coordinatore.

Il programma organizzativo per il biennio **2008-2009** entrerà in vigore soltanto con la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e non potrà essere reso immediatamente esecutivo da parte del giudice coordinatore, mentre eventuali situazioni urgenti saranno eventualmente oggetto di variazioni tabellari specifiche, destinate ad entrare in vigore in anticipo, ma solo a far data dal parere favorevole del Consiglio giudiziario.

Il termine per il deposito delle proposte è fissato al **30 ottobre 2007**; quello per l'invio al Consiglio al **15 dicembre 2007**.

Gli uffici che si trovassero nelle condizioni di non poter rispettare detti termini, dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio, indicandone le ragioni.

Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici del giudice di pace per il biennio **2008-2009**

A) Criteri generali.

1.-L'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 impone al Consiglio superiore della magistratura di indicare i criteri che i coordinatori degli uffici dei giudici di pace dovranno seguire nell'assegnazione degli affari giudiziari.

Tale precisazione legislativa, ma ancor più la natura di organo giudiziario dell'ufficio del giudice di pace, indica che anche questi uffici e giudici sono soggetti alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 7-bis dell'Ordinamento giudiziario in tema di tabelle, per quanto applicabile.

2.- Nonostante la mancanza di più specifiche disposizioni, deve dunque ritenersi che le proposte redatte dai Presidenti delle Corti di appello, sulle segnalazioni provenienti dai coordinatori degli uffici del giudice di pace, debbono specificamente indicare la composizione dei singoli uffici del distretto e dei giorni e le ore delle udienze stabiliti per ciascun ufficio ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 374 del 1991.

3.- Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il programma organizzativo degli uffici e concorrono ad assicurare la realizzazione dei principi costituzionali del giudice naturale (art.25) e di efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale (artt. 97 e 111).

4.- Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) l'assegnazione alle sezioni e l'eventuale attribuzione dell'incarico di vice coordinatore e di referente di sezione;
- d) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai giudici;
- e) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

5.- Le proposte dovranno essere formulate sulla base dell'organico dei singoli uffici e non delle effettive presenze, ma non dovranno trascurare ogni utile indicazione delle strategie predisposte per ovviare alle specifiche situazioni concrete di vacanze dei posti nell'organico, adottando gli strumenti che garantiscono comunque il rispetto dei criteri predeterminati ed oggettivi dell'assegnazione degli affari di cui al punto H) che segue.

Ogni proposta, pertanto, dovrà essere funzionale alle esigenze dell'ufficio cui si riferisce, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi di massima efficienza che anche i coordinatori, al pari di ogni altro magistrato dotato di funzioni direttive di un ufficio giudiziario, hanno il dovere di perseguire nel più rigoroso rispetto delle procedure di organizzazione previste dall'Ordinamento giudiziario e delle direttive della presente circolare.

6.- La proposta di formazione delle tabelle deve pervenire al Consiglio superiore della magistratura, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio giudiziario, entro il **15 dicembre 2007**.

7. - I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte d'appello di appartenenza il prospetto relativo all'organizzazione del lavoro per il periodo feriale entro il 15 maggio di ogni anno.

B) Sostituzione del coordinatore in caso di assenza o di impedimento.

1.- In caso di assenza o di impedimento del coordinatore le sue funzioni saranno esercitate dal giudice di pace individuato secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e considerando l'esperienza più specifica della maggiore anzianità nelle funzioni di giudice di pace.

C) Ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni.

1.- Nella formulazione della proposta di tabella dovrà essere verificato, sulla base dell'organico dell'ufficio, se sia conveniente la ripartizione dell'ufficio in sezioni.

La ripartizione in sezioni, in linea di massima, è consigliabile solo qualora l'organico sia costituito almeno da dieci giudici di pace, dovendosi ritenere che la dimensione minima per ogni sezione sia, di regola, di almeno cinque unità. Una soluzione diversa, se consigliata da esigenze specifiche, deve essere corredata da idonea motivazione.

2.- Nei casi in cui i prevedibili carichi di lavoro lo giustificano e l'organico lo consente, è opportuna la distinzione tra sezioni civili e penali, previa indicazione del carico quantitativo medio

di lavoro per entrambe le sezioni ed adottando, ove necessario, i necessari correttivi per garantire una sostanziale equiparazione del carico di lavoro, secondo quanto previsto al n. 8 del paragrafo H).

3.- Negli uffici di grandi dimensioni (e cioè con organico non inferiore a 30 giudici) è possibile la nomina di due vice coordinatori, uno per il settore civile e uno per il settore penale, individuati secondo i criteri previsti al punto B) che precede, i quali coadiuvano il coordinatore nella organizzazione dei servizi e curano che nell'attività di ciascun settore siano garantiti omogeneità nelle prassi procedurali e il necessario confronto giurisprudenziale.

4.- Le tabelle dovranno poi individuare i giudici assegnati alle singole sezioni civili e penali ed i criteri automatici di distribuzione fra gli stessi degli affari secondo le direttive di cui al successivo paragrafo H).

5.- Alla divisione in sezioni non consegue una loro specializzazione per materia nell'ambito del medesimo settore.

6.- La ripartizione per materia dovrà essere effettuata sulla base di una previsione delle sopravvenienze, ricavate dagli attuali carichi degli uffici interessati quali risultano alla data del **30 giugno 2007** (da indicare specificamente nella proposta in modo da fornire al Consiglio ogni utile elemento).

7.- Negli uffici divisi in sezioni potrà essere indicato, ove non siano presenti vice coordinatori, un referente per ciascuna sezione, con funzioni di collaborazione col coordinatore limitatamente all'organizzazione della singola sezione. I referenti di sezione saranno individuati con i criteri previsti dall'art. 15 L. 21 novembre 1991, n. 374.

D) Calendario delle udienze. Ripartizione dei magistrati negli uffici plurisezionali.

1.- L'assegnazione dei giudici alle varie sezioni o alle diverse funzioni nell'ambito dell'unica sezione promiscua dovrà avvenire sulla base dell'attitudine ad esercitare le relative funzioni, desunta soprattutto dalla pregressa attività professionale svolta, dalla valutazione espressa al termine del tirocinio, nonché da altri elementi relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabili da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati. Tali criteri, per quanto possibile, vanno contemperati con le preferenze espresse dai singoli giudici. L'anzianità potrà valere unicamente come criterio residuale a parità di ogni altro requisito.

2.- In ogni caso dovranno essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del giudice proposto per l'assegnazione.

3.- I criteri utilizzati dai dirigenti dovranno essere essenzialmente coerenti e uniformi e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso.

4.- Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione settimanali di ciascun giudice di pace civile, e delle udienze dibattimentali penali di ciascun giudice di pace.

Deve essere cura del coordinatore vigilare che il numero di udienze settimanali e complessive sia proporzionato al numero dei procedimenti che sopravvengono presso l'ufficio e che vengono assegnati al singolo giudice, in particolare provvedendo affinché sia assicurata la massima concentrazione delle udienze in cui si trattano procedimenti penali”.

Nell'occasione si raccomanda ai coordinatori l'esigenza del rigoroso rispetto dell'orario di inizio e della durata delle udienze stabilite dalle vigenti norme dell'Ordinamento giudiziario.

E) Sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione, impedimento.

1.- Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri, oggettivi e predeterminati, ai quali i coordinatori degli uffici si atterranno per la sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione o impedimento. In linea di massima sarà adottato il criterio di individuazione del giudice che sarebbe competente in ordine al procedimento o ai procedimenti iscritti successivamente a quello o quelli assegnati al giudice astenuto, ricusato o impedito.

F) Vacanza e Reggenza. Divieto di applicazione.

1.- In caso di vacanza o impedimento del giudice di pace per un periodo superiore a sei mesi, si provvederà a nuova nomina, come previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 374/91. Tuttavia, fino a quando non si verificheranno le condizioni previste perché si possa dare corso a nuove nomine, come previsto dall'art. 1, co. 6-ter del D.l. n. 241/2004, convertito nella L. 271/2004, sarà possibile supplire con l'istituto della reggenza, qui di seguito disciplinato, anche oltre il termine semestrale, avendo il Presidente del Tribunale cura di non procedere, ove possibile, a individuazione del medesimo giudice per più di sei mesi.

2.- Nella sola ipotesi in cui l'ufficio resti privo di giudici a seguito di vacanze nell'intero organico oppure nella ipotesi che negli uffici di minime dimensioni si verifichi l'assenza non breve di un giudice ed il carico di lavoro sia di livello significativo e richieda un supporto straordinario in attesa del ritorno alla normalità, il Presidente del Tribunale può con provvedimento motivato affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio del giudice assente ad un giudice di pace di un ufficio contiguo; il giudice sarà individuato secondo criteri oggettivi ed uniformi di cui si darà conto nel provvedimento. La reggenza può essere disposta solo mediante il ricorso a giudici di pace in servizio presso uffici di uno stesso circondario.

3.- La reggenza implica che il giudice di pace, per il periodo di tempo previsto nel decreto, è investito dell'esercizio delle funzioni presso l'ufficio di destinazione, ma rimane comunque titolare delle funzioni svolte presso l'ufficio nel quale è stato originariamente nominato.

4.- Nell'ipotesi che la reggenza sia disposta in favore di uffici che abbiano in organico più magistrati onorari, il provvedimento adottato dovrà espressamente indicare le ragioni che inducono a farvi ricorso, evidentemente desunte dal rapporto tra giudici in servizio e procedimenti pendenti nell'ufficio di provenienza e in quello di destinazione.

5.- L'applicazione e la supplenza presso altri uffici giudiziari del distretto del giudice di pace sono espressamente vietate dall'art. 10 bis della L. 374/91 (introdotto dalla L. n. 468/99).

G) Trasferimenti di giudici di pace nell'ambito dello stesso ufficio.

1.- Negli uffici del giudice di pace divisi in sezioni, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto ad altri ovvero per la nuova destinazione di un magistrato all'ufficio, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i coordinatori devono dare comunicazione dei posti da coprire a tutti i giudici di pace dell'ufficio, assegnando un congruo termine per proporre domanda.

2.- I magistrati non possono essere assegnati ad altra sezione o settore di servizio se non con il loro consenso; a tale regola potrà farsi eccezione soltanto per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio, sia nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento, sia nel caso in cui risulti necessario ridurre i componenti la sezione o sostituirla taluno.

In particolare nell'eventuale istituzione delle sezioni penali, in mancanza di domande dovrà essere il coordinatore ad individuare i giudici di pace che dovranno esservi assegnati, tenendo conto dei criteri appresso specificati.

3.- Nel caso in cui vi siano più aspiranti al tramutamento, così come nel caso in cui non ci sia alcun aspirante, i coordinatori terranno conto, per effettuare la proposta, dei seguenti criteri:

- anzianità di assunzione dell'incarico;
- attitudine ad esercitare le funzioni del posto da coprire, desunta soprattutto dalla pregressa attività svolta e da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabile da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati.

4.- In ogni caso dovranno essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del magistrato proposto per il trasferimento.

I criteri adottati dai dirigenti dovranno essere coerenti e uniformi e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso in relazione alle singole proposte di variazione tabellare.

5.- E' possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non siano pregiudicati gli interessi degli altri giudici di pace dell'ufficio che avrebbero diritto di essere preferiti nel concorso (interno) per la copertura dei posti scambiati.

In funzione di questa esigenza, le istanze di scambio dovranno essere comunicate a tutti i giudici dell'ufficio con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni e si dovrà dar corso ai relativi concorsi interni.

H) Criteri per l'assegnazione degli affari.

1.- La formazione delle tabelle non rappresenta soltanto un fatto organizzativo fine a se stesso, ma ha una consistente rilevanza sia per quanto riguarda lo status di ciascun magistrato, nelle sue dimensioni di indipendenza, inamovibilità e personalizzazione delle funzioni, sia per quanto riguarda la efficienza e la funzionalità del servizio che deve essere assicurato, attraverso le tabelle, nel più puntuale rispetto del principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), che non può essere vanificato con sistemi discrezionali e personalistici di distribuzione degli affari.

2.- Pertanto, in attuazione dell'art. 7-ter dell'Ordinamento giudiziario, contestualmente alle proposte tabellari e seguendo la stessa procedura, dovranno essere formulate precise indicazioni sui criteri obiettivi e predeterminati che i coordinatori adotteranno, previa consultazione di tutti i magistrati dell'ufficio, per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli giudici utilizzando, ove possibile, programmi informatizzati finalizzati ad assegnazioni randomiche, nel rispetto del canone di cui al punto C), n. 2.

3.- Le assegnazioni potranno tener conto in via generale e predeterminata delle diverse disponibilità manifestate dai giudici di pace e dovranno essere espressamente motivate per ragioni di trasparenza.

4.- I suddetti criteri dovranno, inoltre, essere tali da impedire la scelta del magistrato ad opera delle parti, o comunque di soggetti estranei all'Amministrazione, ed essere individuati e formulati in modo da consentire la successiva verifica della loro osservanza.

5.- Questa verifica deve essere assicurata anche attraverso una adeguata motivazione di quei provvedimenti che derogano ad una automatica assegnazione dei processi e comunque ai criteri prefissati, in considerazione della specifica professionalità o di particolari esigenze di servizio.

6.- I criteri di assegnazione degli affari tra le sezioni e tra i magistrati delle sezioni dovranno essere particolarmente precisi in modo da evitare l'incontrollata discrezionalità del potere di assegnazione alle singole sezioni del capo dell'ufficio e di designazione del magistrato nell'ambito di ogni sezione.

7.- Ogni revoca della precedente assegnazione ad una sezione o ad un giudice dovrà essere congruamente motivata; copia del relativo provvedimento motivato dovrà essere comunicata ai giudici interessati.

8.- La necessità di coniugare le esigenze di efficienza degli uffici con quelle di uniformare i tempi di definizione dei procedimenti e di un'equa ripartizione degli affari anche ai fini della retribuzione dei giudici di pace, impone al coordinatore l'adozione di criteri di distribuzione oggettivi che tengano conto della quantità e qualità dei procedimenti (diversificando la natura degli affari civili: ad esempio procedimenti ex decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 256, procedimenti ordinari, decreti ingiuntivi e opposizioni alle sanzioni amministrative), salvo la possibilità contingente, da motivare espressamente, di diverse modulazioni delle sopravvenienze.

A tal proposito, il coordinatore dovrà promuovere le opportune variazioni tabellari qualora nel corso del biennio si rendesse necessario, a seguito del verificarsi di gravidanze o situazioni di puerperio, concordare con il giudice le modalità di lavoro e di gestione delle udienze che consentano di rispondere alle relative esigenze.

Va quindi valorizzata in via generale la possibilità, negli uffici in cui è prevista una sezione penale, nel caso di evidente squilibrio nelle assegnazioni con il corrispondente settore civile, di attribuire ai giudici di pace ivi inseriti tabellarmente, una concorrente competenza (ad es. in tema di opposizioni

alle ingiunzioni amministrative) diretta ad una tendenziale parificazione degli affari in sede di assegnazione, soluzione da preferire a quella di periodiche applicazioni al settore civile.

I) Provvedimenti previsti dal D.lg. 25 luglio 1998, n.256 (in materia di immigrazione).

Gli affari di cui al D.lg n. 286/1998 - rispetto ai quali è prioritaria una esigenza di omogeneità - debbono essere concentrati presso un'unica sezione o in capo a specifici magistrati.

La proposta tabellare dovrà, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

L) Ufficio del giudice di pace competente per gli atti da compiere nella fase degli atti preliminari.

1.- Nella formulazione della proposta tabellare relativa agli uffici di giudice di pace ubicati nel luogo ove ha sede il Tribunale, dovranno essere indicati i magistrati che ai sensi dell'art. 5 comma 2, D.l.vo 274/2000 sono competenti, oltre che per le udienze dibattimentali, anche per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari.

2.- La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio di cui al citato art. 5 (G.I.P.), dovrà mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati, in ogni caso individuati all'interno della sezione penale, ove prevista.

3.- Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali ai giudici di pace con funzioni di G.I.P. si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. In sede tabellare dovranno altresì essere indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di astensione, ritorsione e impedimento.

4.- I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di G.I.P e quelle dibattimentali siano svolte da due giudici di pace diversi.

M) Deposito delle proposte di tabelle, deduzioni degli interessati e parere del Consiglio giudiziario.

1.- Le proposte di tabelle vanno formulate dal Presidente della Corte d'appello sulla base delle segnalazioni dei coordinatori degli uffici del giudice di pace.

2. - Ai fini della predisposizione delle proposte tabellari, il coordinatore deve procedere alla consultazione di tutti i magistrati dell'ufficio. Delle apposite riunioni o delle diverse forme di partecipazione i coordinatori daranno atto nelle segnalazioni motivando le ragioni per le quali abbiano eventualmente ritenuto di non condividere le indicazioni provenienti dai magistrati degli uffici. E' altresì opportuno promuovere appositi incontri con il personale amministrativo e di cancelleria.

3. - Ai fini di un'organica e coordinata valutazione delle esigenze complessive del servizio, è infine auspicabile che le proposte organizzative vengano trasmesse, a cura del Presidente della Corte di appello ai competenti Consigli dell'Ordine del distretto ed alle Procure della Repubblica territorialmente competenti.

4.- Le proposte, corredate con l'originaria segnalazione del coordinatore dell'ufficio, devono essere depositate nella cancelleria della Corte d'appello entro il **30 ottobre 2007**.

5.- Copia delle tabelle riguardanti gli uffici del giudice di pace aventi sede in località diversa da quella ove ha sede la Corte d'appello deve essere altresì depositata entro il predetto termine presso la cancelleria del singolo ufficio.

6.- Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i giudici di pace degli uffici interessati, i quali possono prenderne visione e presentare le loro deduzioni al Consiglio giudiziario entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito.

7.- Il mancato rispetto delle procedure così individuate sarà valutato dai Consigli giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura.

8.- Le proposte di tabelle dovranno indicare i motivi delle variazioni rispetto alle tabelle precedenti già approvate e le ragioni per cui eventualmente esse, per esigenze di servizio, si discostino, per motivi consentiti, dalle direttive generali della presente circolare.

9.- Le tabelle, trascorso il termine suindicato, saranno trasmesse dal Presidente della Corte al Consiglio giudiziario, nella sua composizione ordinaria, il quale esprimerà il suo motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai giudici di pace.

La motivazione del parere dovrà risultare dal verbale della seduta del Consiglio giudiziario che registrerà, in caso di opinioni non unanimi, le ragioni delle diverse conclusioni.

All'esito del parere, il Presidente della Corte d'appello può recepirlo modificando in tal senso la proposta tabellare.

10.- Le proposte di tabelle, con il parere del Consiglio giudiziario e con allegate le eventuali deduzioni, devono essere trasmesse - a cura del Presidente della Corte - al Consiglio superiore della magistratura entro e non oltre il **15 dicembre 2007**.

N) Entrata in vigore dei progetti organizzativi.

Fino alla approvazione delle tabelle da parte del Consiglio superiore della magistratura restano in vigore le tabelle precedentemente formate.

Il coordinatore non può conferire efficacia esecutiva al progetto organizzativo trasmesso al Presidente della Corte di appello, e nel caso si renda assolutamente necessario provvedere ad adattamenti urgenti attiverà specifiche procedure di modificazione della tabella in vigore ai sensi del paragrafo che segue.

O) Modificazioni delle tabelle di composizione degli uffici nel corso del biennio.

1.- In caso di proposte di modifica tabellare che dovessero intervenire nel corso del biennio, dovrà essere seguita la medesima procedura prevista per l'iniziale approvazione. In tal caso, tuttavia, si segnala l'opportunità di raggruppare le proposte in modo da indicarle ogni sei mesi, ove non vi siano motivi di particolare urgenza, secondo organici progetti.

2.- Dell'avvenuto deposito delle proposte di variazione tabellare nelle cancellerie anzidette deve essere dato avviso a tutti i giudici di pace dell'ufficio cui la variazione si riferisce.

3.- Sono possibili provvedimenti in via di urgenza immediatamente esecutivi, adottati dai coordinatori sulla assegnazione dei magistrati solo in via eccezionale, e previa specifica motivazione che ne evidenzia l'improrogabilità applicativa, ma l'immediata esecutività opererà soltanto in caso di parere favorevole del Consiglio giudiziario ed a far data dalla comunicazione di tale parere al coordinatore dell'ufficio.

P) Osservanza delle direttive contenute nella tabella.

La violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio superiore della magistratura può formare oggetto di segnalazione al Presidente della Corte d'appello per le valutazioni ai sensi dell'art. 9 l. 347/91."